



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Sindaco

Sindaco

Inserimento N. 51 del 05/05/2020

Ordinanza contingibile urgente n. 51 del 05/05/2020

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
SPOSTAMENTI DEI CITTADINI TRA COMUNI CONFINANTI PER RAGIONI DI
NECESSITÀ**

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 30 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", e in particolare il punto 10) di tale provvedimento, ove si dispone che su tutto il territorio regionale "sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall'art. 1 lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi";

Dato atto che i comuni di Castelfranco Emilia, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Valsamoggia, pur appartenendo a province diverse, in particolare Castelfranco Emilia al territorio della Provincia di Modena, mentre Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Valsamoggia al territorio della Città Metropolitana di Bologna, sono confinanti e caratterizzati da contiguità conseguente anche alla breve distanza tra i capoluoghi dei comuni;

Dato atto altresì che i cittadini residenti nel Comune di Castelfranco Emilia hanno necessità di raggiungere i territori dei Comuni di Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Valsamoggia, per far fronte alle proprie necessità;

Dato atto altresì che i cittadini residenti nel Comune di Castelfranco Emilia e nei Comuni di Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Valsamoggia, hanno necessità di spostarsi tra i comuni confinanti anche in territorio extra-provinciale, per far fronte alle proprie esigenze;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, con comunicazione acquisita agli atti, ha manifestato, ai Comuni di Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Valsamoggia, l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dalla citata ordinanza regionale, ossia di consentire ai cittadini residenti nel proprio territorio comunale la possibilità dello spostamento per ragioni di necessità nei territori dei Comuni di Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Valsamoggia;

Dato atto che l'Amministrazione comunale di Anzola dell'Emilia, con comunicazione acquisita agli atti, si è dichiarata disponibile ad autorizzare tale spostamento, chiedendo nel contempo a questa Amministrazione comunale di consentire analogo spostamento verso il territorio del Comune di Castelfranco Emilia per i suoi cittadini residenti;

Dato atto che l'Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto, con comunicazione acquisita agli atti, si è dichiarata disponibile ad autorizzare tale spostamento, chiedendo nel contempo a questa Amministrazione comunale di consentire analogo spostamento verso il territorio del Comune di Castelfranco Emilia per i suoi cittadini residenti;

Dato atto che l'Amministrazione comunale di Sant'Agata Bolognese, con comunicazione acquisita agli atti, si è dichiarata disponibile ad autorizzare tale spostamento, chiedendo nel contempo a questa Amministrazione comunale di consentire analogo spostamento verso il territorio del Comune di Castelfranco Emilia per i suoi cittadini residenti;

Dato atto che l'Amministrazione comunale di Valsamoggia, con comunicazione acquisita agli atti, si è dichiarata disponibile ad autorizzare tale spostamento, chiedendo nel contempo a questa Amministrazione comunale di consentire analogo spostamento verso il territorio del Comune di Castelfranco Emilia per i suoi cittadini residenti;

Valutata pertanto la disponibilità reciproca delle cinque amministrazioni comunali a consentire ai propri residenti di raggiungere per ragioni di necessità il territorio del comune confinante;

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del TUEL;
- lo Statuto comunale;

Per le motivazioni di cui in premessa;

ORDINA

a far data dal 4 maggio 2020 e fino alla scadenza dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 30 aprile 2020:

1. Sono consentiti gli spostamenti dei cittadini residenti nel Comune di Castelfranco Emilia all'interno dei territori dei Comuni di Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Valsamoggia, appartenenti ad altre province ma confinanti, per far fronte a ragioni di necessità, quali, a titolo esemplificativo, l'approvvigionamento di cibo e merci;
2. Sono consentiti gli spostamenti dei cittadini residenti nei Comuni di Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Valsamoggia all'interno del territorio del Comune di Castelfranco Emilia, per le stesse ragioni;
3. Che i citati spostamenti dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme nazionali e regionali disposte al fine di contenere il contagio da COVID-19, in materia di distanziamento sociale e obbligo di fare uso di protezioni delle vie respiratorie (mascherine);

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché trasmesso;

- Al Sindaco del Comune di Anzola;
- Al Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Al Sindaco del Comune di Sant'Agata Bolognese;
- Al Sindaco del Comune di Valsamoggia;
- Ai Prefetti della Provincia di Modena e della Città Metropolitana di Bologna;
- Al Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- Questura di Modena;
- Questura di Bologna;
- Ai Comandi delle Forze dell'Ordine che operano sul territorio Comunale di Castelfranco Emilia;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge;

I trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020.

Castelfranco Emilia, 05/05/2020

Il Sindaco
Giovanni Gargano
